

Prot. n. 6762

Foggia, 03.11.2017

## IL DIRETTORE

*Vista* la legge n. 508 del 21 Dicembre 1999;  
*Visto* il DPR n. 132 del 28 Febbraio 2003;  
*Vista* la legge n. 508 del 21 Dicembre 1999;  
*Visto* Il Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico del Conservatorio Umberto Giordano;  
*Ritenuto* di indire le elezioni per la rappresentanza dei docenti in seno al Consiglio Accademico per il triennio relativo agli anni accademici 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

## DECRETA

### Art. 1

Sono indette le elezioni della rappresentanza dei docenti in seno al Consiglio Accademico del Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia e Rodi Garganico per il triennio accademico 2017/18, 2018/19, 2019/20.

### Art. 2

La rappresentanza dei docenti in seno al Consiglio Accademico è costituita, ai sensi dell'*art.24 comma 3 lettera b) dello Statuto*, da sei docenti dell'Istituzione con anzianità di servizio di almeno cinque anni, nei ruoli e presso l'Istituzione.

### Art. 3

Possono essere eletti tutti i docenti del Conservatorio in possesso dei requisiti elencati al precedente art. 2.

### Art. 4

Hanno diritto di voto, ai sensi dell'*art. 24 comma 3 lettera c) dello Statuto*, tutti i docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato nonché tutti i docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo determinato su posto vacante, in servizio presso il Conservatorio.

#### Art. 5

La gestione delle operazioni elettorali è di competenza della Commissione elettorale, costituita, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico, da tre docenti individuati dal Collegio dei professori. La Commissione elettorale svolgerà anche la funzione di Commissione di Seggio, nominando il Presidente e il Segretario.

#### Art. 6

Il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali è così determinato:

Ve 10 Novembre	termine per la pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
Me 15 Novembre	convocazione del Collegio dei Professori al fine della individuazione della Commissione elettorale;
Lu 27 Novembre	termine per la presentazione delle candidature alla Commissione elettorale;
Gi 30 Novembre	termine per la pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi;
Ma 12 Dicembre	convocazione del Collegio dei Professori per la presentazione delle candidature e a seguire svolgimento del primo turno elettorale;
Me 13 Dicembre	convocazione del Collegio dei Professori per il secondo turno elettorale in caso di mancato raggiungimento del quorum del 50% più uno del corpo elettorale.

#### Art. 7

1. Il Seggio elettorale sarà costituito presso l'Auditorium della Sede di Foggia.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno durante le sedute del Collegio dei Professori di cui al precedente articolo.
3. Il funzionamento del Seggio elettorale è assicurato dalla Commissione elettorale che garantisce la regolarità delle elezioni nonché la libertà e la segretezza del voto; essa provvede a decidere prontamente sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, oltre a redigere il verbale delle operazioni di voto.
4. Terminate le suddette operazioni il Presidente della Commissione elettorale provvederà a consegnare i verbali e tutto il materiale elettorale alla Direzione al fine di consentire la nomina dei docenti eletti.

#### Art. 8

1. Il voto è segreto e ciascun votante può esprimere fino ad un massimo di sei preferenze.
2. Risulteranno eletti i sei docenti che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in casi di parità prevarranno, nell'ordine, la maggiore anzianità di servizio e quella anagrafica.
3. I docenti eletti resteranno in carica, ai sensi dell'art. 20 comma 2 dello Statuto, per un triennio, fino al termine dell'anno accademico 2019/20.

4. Ai sensi dell'*art. 56 comma 3 dello Statuto*, in caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti per il venir meno dei requisiti previsti, subentreranno i non eletti in ordine di graduatoria; ove ciò non sia possibile si procederà entro sessanta giorni alla nuova designazione elettiva, limitatamente ai posti vacanti.
5. In ogni caso i membri subentranti e/o i membri neoeletti di cui al precedente articolo resteranno in carica fino e non oltre la naturale scadenza del mandato.

Art. 9

1. Per quanto non indicato nel presente provvedimento si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico ed alla normativa vigente.

Art. 10

1. Copia del presente decreto è affissa all'Albo e pubblicata sul sito web del Conservatorio.



IL DIRETTORE

M<sup>re</sup> Francesco Montaruli